

**Allegato "A" al repertorio n.**

**STATUTO**

**Art.1** E' costituita l'Associazione denominata "**ACCADEMIA ITALIANA PER LA FORMAZIONE E LA CRESCITA PERSONALE**", indicata abbreviatamente con la sigla "**AIFCP**".

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma non è escluso l'esercizio di attività commerciali svolte in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

L'Associazione è apolitica ed apartitica.

**Art.2** La sede dell'Associazione è in San Secondo di Pinerolo, Via Marco Polo n. 7. Essa potrà operare sia a livello nazionale sia internazionale, anche con sedi decentrate.

**Art.3** L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale esercitate sono quelle aventi ad oggetto:

- . educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- . formazione universitaria e post-universitaria;

- . ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- . formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- . organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- . promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione persegue, quindi, i seguenti scopi sociali:

- . favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze ed esperienze, finalizzato alla crescita professionale e personale;

- . favorire la diffusione delle informazioni e facilitare l'aggiornamento tramite l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, visite e sopralluoghi;

- . svolgere un'attività di studio, ricerca, promozione, divulgazione inerenti il campo della formazione e dello sviluppo delle competenze e capacità personali e professionali, anche creando sinergie con le rappresentanze del mondo accademico, istituzionale, sociale e culturale a livello nazionale ed internazionale;

. organizzare corsi di formazione rivolti al personale di enti pubblici, associazioni di categoria, imprese e privati, con particolare orientamento verso la formazione e lo sviluppo delle *soft skills*;

. organizzare corsi di formazione dedicati al personale della scuola pubblica o parificata (dirigenti, docenti, personale tecnico amministrativo) con riferimento ai seguenti ambiti: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti; Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

. stimolare le relazioni e la collaborazione con Università, Enti accademici, Istituti scolastici, Regioni, Fondazioni, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese per promuovere coerenti sinergie per una proficua affermazione ed un corretto sviluppo della figura professionale e personale di ogni individuo nel territorio locale e nazionale;

. diffondere la conoscenza presso le Imprese e gli Istituti pubblici e privati dell'importanza della formazione e della crescita personale degli educatori come strumenti per la didattica;

. offrire informazioni, notizie, dati e documentazioni utili allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività degli associati;

. promuovere opere ed iniziative per la valorizzazione della formazione e della crescita personale, a livello nazionale ed internazionale;

. favorire l'interazione e la comunicazione tra i diversi settori in ambito della formazione e della crescita personale;

. interagire con Associazioni (nazionali ed internazionali) che si propongono fini analoghi;

. pubblicare bollettini di informazione ed altra documentazione di interesse.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'ordinamento per gli enti del terzo settore. Non è escluso l'esercizio di attività commerciali svolte in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o

strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

**Art. 4** L'Associazione è autorizzata a rilasciare attestati di frequenza e/o profitto, con l'indicazione delle attività svolte, a coloro che partecipano ai corsi e alle iniziative gestite dall'Associazione stessa. A tal fine, l'Associazione è autorizzata a costituire nei modi e termini di legge apposito archivio duraturo nel tempo. A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono delle iniziative dell'Associazione può essere richiesto il pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo.

**Art.5** L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

**Art.6** L'anno sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre. Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, sarà compilato il Bilancio di esercizio e la Relazione di Missione. Il contenuto dell'informativa e la sua pubblicità dovrà essere adeguata alle norme di Legge ed ai principi contabili di riferimento in relazione, tra l'altro, al volume dei ricavi, delle rendite, dei proventi o delle entrate comunque denominate. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Assemblea dell'Associazione approva il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del relativo esercizio.

**Art.7**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.

Altre entrate e risorse economiche e finanziarie, utili per finanziare il funzionamento dell'associazione, potranno derivare da:

- Quote annuali e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni, legati;
- Contributi statali, regionali, di enti locali, istituzioni di enti pubblici e/o privati;
- Contributi dell'Unione Europea, di fondazioni e/o organismi internazionali;
- Proventi dalla cessione di beni e servizi degli associati e/o a terzi, cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche e/o giuridiche;
- Entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio

finanziamento;

- Entrate derivanti da pubblicazioni, dall'organizzazione di corsi, scuole, convegni, conferenze con obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su decisione dell'assemblea, a favore di un'altra associazione con finalità analoghe salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art.8** La quota annuale di partecipazione opportunamente resa nota ai soci, è determinata dal Consiglio Direttivo.

**Art.9** L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione di tale finalità, nonché società ad Enti pubblici e privati.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della sua prima convocazione successiva.

**Art.10** I soci si dividono in due categorie:

\* SOCI FONDATAORI: sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

\* SOCI ORDINARI: sono soci ordinari tutte le persone fisiche, di condotta morale incensurabile e pertanto privi di precedenti penali che possano ostare all'espletamento dell'attività dell'associazione, le società e gli enti che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione e che ne siano ammessi a giudizio del Consiglio Direttivo.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti doveri nei confronti dell'associazione.

**Art.11** I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea;
- usufruire delle strutture sociali e dei servizi, come di volta in volta predisposti, con le modalità ed i limiti che saranno eventualmente dettati in un apposito regolamento e/o diffusi in rete attraverso eventuali siti web gestiti direttamente dall'Associazione;
- collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, all'attività di ricerca, didattica e formativa, presentare i propri lavori che, previa valutazione del Consiglio Direttivo, potranno essere divulgati.

**Art.12** I Soci hanno inoltre il dovere di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- pagare le quote associative o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
- tenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne sia con i terzi.

**Art.13** La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo, per morosità, per comportamenti incompatibili con la qualità di socio, quando con la sua condotta pregiudica il buon andamento dell'Associazione o sia comunque inosservante delle disposizioni del presente Statuto. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. Ai soci che cessano di fare parte dell'Associazione non spetta alcun rimborso ed essi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale, comunque, esistente. La quota associativa è intrasmissibile sia con atto tra vivi sia *mortis causa*.

**Art.14** Sono organi dell'Associazione: il Consiglio Direttivo; l'Assemblea degli associati e l'Organo di Controllo se nominato.

**Art.15** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, fino a un massimo di quindici, nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, prorogabili, salvo revoca. In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, di uno dei consiglieri, il Consiglio provvede alla prima riunione utile alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che è necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per approvare il progetto di bilancio e l'informativa relativa nonché l'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal più anziano in età fra i presenti. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza

limitazioni. Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. Il Consiglio direttivo può designare tra i propri componenti un Segretario che svolge i compiti esecutivi affidatigli dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Il Segretario può avvalersi dell'opera di uno o più collaboratori.

**Art. 16** I libri sociali obbligatori dell'Associazione sono:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta all'organo amministrativo oppure all'organo di controllo. La richiesta deve pervenire per iscritto, i libri dovranno essere resi disponibili entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 17** L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e dell'informativa relativa.

E' competenza inderogabile dell'Associazione:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la nomina e la revoca, quando previsto dell'organo di controllo con l'eventuale attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio e dell'informativa relativa;
- e) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la delibera di scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla

Legge alla competenza assembleare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza semplice.

Hanno diritto ad intervenire con diritto di voto all'Assemblea, tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano gli articoli 2372 e 2373 del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice presidente, ed in mancanza di entrambi, nomina il proprio Presidente che, a sua volta nomina un segretario. Spetta, al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolarità del diritto del socio ad intervenire all'Assemblea ed esprimere il proprio voto. Delle riunioni assembleari si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci e sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

**Art.18** La nomina di un organo di controllo è facoltativa salvo il caso in cui essa si renda obbligatoria per disposizione di Legge al superamento di determinati parametri dimensionali dell'ente o per altro motivo.

L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico. Si

applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, potendo, quindi, essere anche una società di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile

L'organo di controllo potrà svolgere anche la revisione legale dei conti in conformità ai principi di revisione di riferimento qualora questa si renda obbligatoria per disposizione di Legge. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito per tre anni ed è rinnovabile.

**Art.19** Qualora si verifichi una crisi ripetuta, grave ed insanabile per l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per la eventuale nomina di uno o più liquidatori e per la deliberazione in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dovrà essere devoluto a favore di un'altra associazione con finalità analoghe salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art.20** L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci od a qualunque persona che venga a trovarsi nella sede sociale e nelle sue pertinenze o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali.

**Art.21** Per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni di legge.